

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via Tito Speri a Mestre, Venezia. Istituzione di uno stallone di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone disabili

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è pervenuta all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Trasporti l'istanza, acquisita con prot. n.572772 del 12/12/2022, di istituzione di uno stallone di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio di persone disabili, in via Tito Speri n. 4, a Mestre Venezia;

Verificato che:

- via Tito Speri risulta iscritta tra le strade aperte all'uso pubblico della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 2 aprile 2015 riportante "l'Approvazione dell'elenco delle strade di uso pubblico della terraferma veneziana";
- in via Tito Speri, e nelle vicinanze, non risultano istituiti stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili;

Considerato che:

- in corrispondenza del civ.4 di via Tito Speri sono presenti stalli di sosta a libera rotazione e pertanto risulta fattibile la collocazione di uno stallone riservato al servizio delle persone diversamente abili;

Ritenuto:

- opportuno istituire uno stallone per persone disabili in via Tito Speri con il fine sociale di poter garantire e favorire una migliore condizione di mobilità e libera circolazione urbana per tutti gli utenti ed i cittadini diversamente abili;

Ricordata:

- inoltre la non esclusività di utilizzo dello stallone da parte del soggetto promotore dell'istanza;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

l'istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio di persone disabili in via Tito Speri, in prossimità del civico n.4 in sostituzione di uno stallo di sosta a libera rotazione.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività al momento dell'installazione della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, della prescritta segnaletica stradale, a tal fine i segnali di contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

*Ing. Roberto Di Bussolo**

**"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82".*